COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676
e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it
sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 6 del 10.04.2017

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione tratto Via Piero Bellino per funzione religiosa della Via Crucis il giorno 14.04.2017

IL SINDACO

Vista la comunicazione presentata in data 14.03.2016 dal Parroco don Ezio Marsengo, nella quale rende noto che in data 14.04.2017, in occasione del Venerdì Santo, si terrà, dalle ore 20.30, la Via Crucis;

Considerato che il corteo partirà dalla Parrocchia S.Bernardo, proseguirà su Via Carletto Michelis, Via IV Novembre, Via Pirandello, Via Carletto Michelis, Via Pirandello, Piazza Don Mario Isoardi, Piazza A. & F. Giordana, Via Vittorio Veneto e farà ritorno alla Parrocchia in Via Piero Bellino;

Ravvisata la necessità di sospendere la circolazione nella Via Piero Bellino nel tratto compreso tra Via Centallo e Via San Sebastiano, dalle ore 20.15 alle ore 21,45 del giorno 14 aprile c.a.;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

Il *divieto di circolazione nella Via Piero Bellino* (nel tratto compreso tra Via Centallo e Via San Sebastiano): dalle ore 20,15 alle ore 21,45 del giorno 14.04.2017;

1)L'ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione dell'idonea segnaletica temporanea

2)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

3)Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

5)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

6)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.

7)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, lì 10.04.2017

IL SINDACO
GIORDANO Bruna